



Decreto Dirigenziale n. 372 del 22/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, COMMA 2, D. LGS N. 152/06. DITTA PIERRI ANTONIO CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI FISCIANO (SA), VIA STRADA STATALE 88 100/102, SEDE IMPIANTO NEL COMUNE DI FISCIANO (SA), LOCALITA' CERVITO.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta PIERRI ANTONIO, con nota del 22/07/2010, prot. 627992, ha presentato comunicazione di inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'art. 272, comma 1 rientrante al punto u, per l'impianto sito in Località Cervito, Fisciano (SA), per l'attività di macellazione e lavorazione delle specie bovini, suini, ovini e caprini;

- che in data 26.10.2010, prot. 858622 la succitata Ditta PIERRI ANTONIO con sede legale nel Comune di Fisciano (SA), Via Strada Statale 88 100/102, Titolare Firmatario Pierri Antonio nato a Fisciano (SA) il 03.02.1950, ha presentato istanza di autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito nel Comune di in Località Cervito, Fisciano (SA), per l'attività di macellazione e lavorazione delle specie bovini, suini, ovini e caprini;

- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, tenuta il 13 dicembre 2010, preso atto del parere favorevole dell'ASL, del Comune di Fisciano e della integrazione documentale acquisita al prot. n. 990906 in pari data, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni di seguito riportate:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;

2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

5) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Camino	Inquinanti	Concentrazione	Flusso di massa
		mg/Nm³	g/h
E1- Biofiltro	Ammoniaca	0,062	0,31
	Idrogeno solforato	0,002	0,01
	Metano	0,005	0,025
	COV	0,007	0,035

- che l'ARPAC con nota acquisita il 21.12.2010, prot. 1016261, ha trasmesso copia della ricevuta del bonifico bancario per € 405,52 effettuato a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98

- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;

- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;

- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;

- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;

- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere alla Ditta PIERRI ANTONIO, con sede legale nel Comune di Fisciano (SA), Via Strada Statale 88 100/102, Titolare Firmatario Pierri Antonio nato a Fisciano (SA) il 03.02.1950, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per l'impianto sito nel Comune di Fisciano (SA), Località Cervito, per l'attività di macellazione e lavorazione delle specie bovini, suini, ovini e caprini, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;
 - 2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 - 5) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06
- siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
- demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti;
- l'obbligo da parte della Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la presente autorizzazione, non esonera la Ditta PIERRI ANTONIO dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- inviare copia del presente decreto alla Ditta PIERRI ANTONIO, all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco di Fisciano (SA);
- pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO